

Newsletter

Practice Area: Diritto Europeo internazionale e antitrust

La commissione europea aggiorna il quadro temporaneo aiuti di stato a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina

Introduzione

Il 20 luglio 2022 la Commissione europea ha disposto una modifica del Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina adottato del 23 marzo 2022 ("Quadro Temporaneo di Crisi")¹.

Le modifiche introdotte sono segnatamente motivate dall'esigenza di adattare il Quadro Temporaneo di Crisi in considerazione del protrarsi delle ostilità in Ucraina e delle nuove iniziative intraprese dall'Unione Europea (quali le misure sanzionatorie, il c.d. *Winter Preparedness Package* e il c.d. *REPowerEU Plan* che, nella sostanza, si propongono di ridurre la domanda di gas e di diversificare gli approvvigionamenti).

Oltre ad introdurre nuove misure di aiuto di Stato alle imprese che possono essere disposte dagli Stati, in particolare per il sostegno delle energie rinnovabili e dei sistemi di stoccaggio per la decarbonizzazione della produzione industriale tramite l'elettrificazione dei processi, l'uso dell'idrogeno e l'efficientamento energetico, la Commissione ha altresì modificato taluni dei criteri di applicazione già previsti nel Quadro Temporaneo di Crisi. La Commissione ha inoltre previsto la possibilità di valutare, caso per caso, eventuali ulteriori misure di aiuto.

¹ Per un panorama dei contenuti del Quadro Temporaneo si rimanda alla nostra [alert del 23 marzo 2022](#)

I **Le modifiche alle misure di aiuto già previste nel Quadro Temporaneo di Crisi**

Con riferimento alle misure di aiuto di Stato giù previste nel Quadro Temporaneo che possono essere concesse sino al 31 dicembre 2022 – i.e. aiuti di importo limitato, garanzie, prestiti agevolati e sostegno di costi dell'energia – sono state introdotte le seguenti modifiche.

A) Aiuti di importo limitato

È stato incrementato da 400.000 € a 500.000 € l'importo massimo di aiuto che può essere concesso, in qualsiasi forma, alle imprese. Nel caso di imprese che operano nel settore agricolo tale importo è stato portato a 62.000 € e a 75.000 € per i settori della pesca e dell'acquacoltura.

B) Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati

Con riferimento a queste misure, è stato precisato che, nel caso in cui le imprese beneficiarie di nuova costituzione, e non dispongano quindi bilanci relativi a tre esercizi o di una contabilità per i precedenti dodici mesi, il massimale applicabile sarà calcolato in base al tempo di attività dell'impresa trascorso al momento della presentazione della domanda di aiuto.

C) Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia e del gas

La Commissione ha stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed elettricità usata per calcolare i costi ammissibili non dovrà eccedere il 70% dei consumi del beneficiario dell'aiuto nello stesso periodo del 2021.

Viene altresì aggiunta la possibilità di derogare alla soglia del 3% tra acquisti di prodotti energetici e valore della produzione, per la definizione di impresa energivora beneficiaria degli aiuti. A talune condizioni e in base ad appropriate giustificazioni fornite dallo Stato Membro alla Commissione, il valore della produzione potrà essere sostituito dal fatturato. L'intensità dell'aiuto non potrà comunque eccedere le soglie stabilite per gli aiuti di importo limitato.

II **Nuove Misure di Aiuto di Stato autorizzabili**

A) Sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile

Con *REPowerEU* Plan la Commissione si prefigge l'obiettivo di accelerare ed espandere la disponibilità di energia rinnovabile a prezzi accessibili, per accelerare il processo di riduzione dalla dipendenza energetica dalle fonti fossili russe e promuovere la transizione ecologica.

A tale scopo gli Stati Membri potranno ora concedere, in base al Quadro Temporaneo di Crisi, aiuti di Stato per accelerare lo sviluppo di:

- capacità energetica aggiuntiva (energia solare ed eolica);
- nuovi sistemi di stoccaggio di elettricità;
- calore c.d. "rinnovabile", anche tramite pompe di calore;
- idrogeno c.d. "rinnovabile" ;
- biogas e biometano.

I regimi di aiuto devono essere neutrali, senza alcuna limitazione sulla tipologia del progetto e sulle tecnologie impiegate. L'aiuto può assumere diverse forme, comprese le sovvenzioni dirette e sulla base di uno schema con una stima del budget.

A differenza delle altre misure previste dal Quadro Temporaneo di Crisi, questi aiuti potranno essere concessi sino al 30 giugno 2023. Gli impianti dovranno essere completati ed essere in funzione entro 24 mesi dalla concessione dell'aiuto o 30 mesi nel caso di progetti eolici offshore

o idrogeno rinnovabile. Se tale termine non è rispettato per causa imputabile al beneficiario, il 5% dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese successivo ai primi 3 mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10% per ogni mese di ritardo successivamente al sesto mese.

Se l'aiuto è concesso tramite contratto per i pagamenti degli aiuti in corso, non potrà avere una durata superiore ai 15 anni successivi all'inizio dell'attività dell'impianto sovvenzionato. L'aiuto dovrà essere concesso nel quadro di una procedura competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri definiti ex ante anche in relazione ai volumi di capacità o di produzione oggetto dell'offerta.

La produzione dell'idrogeno deve avvenire da fonti di energia rinnovabile, nel rispetto delle metodologie riportate nella Direttiva (UE) 2018/2001.

B) Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale e l'efficientamento energetico

Nel quadro delle misure di decarbonizzazione delle attività industriale e di efficientamento energetico, potranno essere dichiarati compatibili gli aiuti per gli investimenti che mirano a ridurre in modo sostanziale: le emissioni di gas serra da attività industriali basate sull'utilizzo di fonti fossili; l'energia consumata nelle attività nei processi industriali.

L'aiuto può essere concesso in qualsiasi forma, inclusi i contributi a fondo perduto, e il suo ammontare massimo per impresa non deve in principio superare il 10% del budget complessivo del regime di aiuto, salvo eccezioni. L'aiuto non deve essere usato per finanziare un incremento della capacità globale del beneficiario.

L'intensità massima dell'aiuto non può eccedere il 40% dei costi ammissibili, con incrementi del 10% per le imprese di medie dimensioni e del 20% per le piccole imprese e del 15% per gli investimenti che mirano ad una riduzione del 55% delle emissioni dirette di gas serra o del 25% dei consumi di energia. In alternativa, l'aiuto può essere concesso nel quadro di una procedura competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri definiti ex ante.

L'investimento deve permettere al beneficiario di raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi:

- la riduzione delle emissioni dirette di gas serra di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'aiuto;
- la riduzione dei consumi elettrici di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'aiuto;
- e nel caso di investimenti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto beneficiario al di sotto dei pertinenti parametri del Regolamento di esecuzione 2021/1447.

Il sostegno potrà essere accordato, a talune condizioni, anche a investimenti di decarbonizzazione che comportano l'uso di idrogeno elettrolitico.

Queste misure di aiuto potranno essere concesse sino al 30 giugno 2023. Anche in questo caso gli investimenti dovranno entrare in servizio entro 24 mesi dalla corresponsione dell'aiuto o 30 mesi nel caso dell'idrogeno rinnovabile che deve essere prodotto nel rispetto delle metodologie riportate nella Direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre, l'aiuto potrà essere concesso anche per progetti di investimento con data di inizio dei lavori prevista a partire dal 20 luglio o già iniziati a tale data, ma in quest'ultimo caso soltanto se l'aiuto sia necessario ad accelerare significativamente o ampliare il progetto.

C) Aiuti autorizzabili caso per caso

Da ultimo, a completamento del *Winter Preparedness Package* che contiene il set di misure adottate oggi dalla Commissione, volte in sostanza a ridurre il consumo di gas nell'UE e accelerare la diversificazione degli approvvigionamento – la Commissione ha introdotto la possibilità di dichiarare, caso per caso e a certe condizioni, di misure di aiuto volte a incentivare:

- la riduzione volontaria della domanda di gas naturale;
- il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas;
- in via temporanea e transitoria, il ripristino di impianti che contribuiranno a sostituire il gas con un altro combustibile alternativo a base di carbonio;
- l'assicurazione e la riassicurazione del trasporto di merci da e verso l'Ucraina.

Contatti

Gian Michele Roberti

Partner – Chiomenti
Diritto europeo internazionale e antitrust
T. +39 06 46622 508
gianmichele.roberti@chiomenti.net

Guido Bellitti

Partner – Chiomenti
Diritto europeo internazionale e antitrust
T. +39 06 46622 509
guido.bellitti@chiomenti.net

Isabella Perego

Partner – Chiomenti
Diritto europeo internazionale e antitrust
T. +32(0)25127731
isabella.perego@chiomenti.net

Marco Serpone

Partner – Chiomenti
Diritto europeo internazionale e antitrust
T. +39 06 46622 510
marco.serpone@chiomenti.net
